

## FAIR VALUE – L'IMPATTO SU NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO CEE

Il fair value avrà effetti sulla nota integrativa di tutte le imprese, ad eccezione di quelle che predispongono il bilancio abbreviato: sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato infatti pubblicato il D. Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003, varato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 2003 per recepire la Direttiva 2001/65/CE. La Direttiva 2001/65/CE, ratificata dalla Commissione Europea nel 2001, quindi prima della formale decisione di adottare i principi contabili internazionali per i bilanci consolidati delle società quotate, trae origine dall'evoluzione dei mercati finanziari internazionali verso diverse forme di strumenti finanziari derivati e dall'orientamento dei più importanti organismi di normazione contabile verso l'utilizzo del fair value per gli strumenti finanziari.

Per permettere ai Paesi membri di introdurre questo criterio di valutazione, che costituisce una delle più radicali divergenze tra le direttive comunitarie ed i principi contabili internazionali, sono state modificate le direttive attualmente in vigore sui bilanci annuali e consolidati delle società.

La Direttiva prevede la possibilità da parte degli Stati membri di consentire od imporre l'utilizzo del fair value per valutare gli strumenti finanziari ed impone l'obbligo di fornire nella nota integrativa una serie di informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sui correlati rischi finanziari.

La necessità di dover introdurre nell'ordinamento italiano entro il 2003 le nuove disposizioni comunitarie determinava una serie di problemi al legislatore nazionale.

Il recepimento della direttiva precede di un solo anno l'applicazione del Regolamento 1606/2002/CE sull'adozione degli IAS e l'implementazione nazionale della Direttiva comunitaria 2003/51/CE, relativa ai bilanci delle società che non applicheranno gli IAS.

Il recepimento della Direttiva 2001/65/CE si colloca tra l'altro a meno di un anno di distanza dalle modifiche apportate alla normativa di bilancio dalla riforma societaria (cfr. D. Lgs. n. 6/2003).

Si delineavano tre diversi interventi sulle norme di bilancio in meno di un biennio, con probabile confusione nei destinatari delle disposizioni.

In questo quadro risulta positiva la scelta di rinviare, secondo l'indicazione dell'Organismo italiano di contabilità, l'applicazione degli obblighi informativi sul fair value alla redazione dei bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 01° Gennaio 2005.

Occorreva valutare se recepire l'introduzione del fair value ai fini delle valutazioni di alcune componenti di bilancio o solo ai fini dell'informativa da fornire in nota integrativa.

Il legislatore ha scelto la seconda soluzione, in attesa che nel corso del 2004 norme giuridiche e principi contabili nazionali vengano armonizzati con le nuove norme contabili internazionali.

Anche questa scelta risulta apprezzabile per due motivi:

- le norme contabili nazionali sugli strumenti finanziari detengono caratteristiche strutturali profondamente diverse da quelle considerate dalla Direttiva sul fair value e dai principi IAS che verranno adottati da alcune società dal 2005.

L'introduzione del fair value nelle regole contabili nazionali, in generale fondate sul costo storico, comporta importanti interventi di regolamentazione tecnica e notevoli implicazioni sulle società, oggi scarsamente abituate ad utilizzare il fair value nella predisposizione del bilancio.

La complessità di questi aspetti innovativi è rafforzata anche dall'ampio dibattito in sede internazionale per la revisione dei principi 32 e 39;

- le definizioni di "strumenti finanziari" e "strumenti finanziari derivati", nell'accezione dei principi internazionali, presentano significative differenze rispetto al nostro attuale contesto normativo.

Queste definizioni sono presenti unicamente nel D. Lgs. n. 58/1998 (la cosiddetta "legge Draghi"), quindi in un contesto diverso dalla normativa di bilancio e con una denotazione più limitata rispetto a quella fornita dagli IAS.

Nella Legge Draghi la definizione di "strumento finanziario" non comprende, per esempio, crediti e debiti, mentre la definizione di strumento finanziario derivato non include i contratti derivati su crediti.

La chiarezza nelle definizioni è indispensabile per introdurre il fair value come criterio di valutazione di alcune

---

**RDS S.r.l.****www.rds-software.com****Sede Legale:**

Strada Contrada, 271/2

41100

**MODENA****cod. fiscale e P. IVA 02160270365****Sede Amm.va e Operativa:**

Strada dei Mercati, 16/E

43100

**PARMA**

Tel. 0521/940611 Fax 0521/940616

**Sedi Operative:**

Via Santa Rita da Cascia, 33

20143

**MILANO**

Tel. 02/89122343 Fax 02/89126845

Via Canaletto, 164

41100

**MODENA**

Tel. 059/451721 Fax 059/451713

Via C. Colombo, 456

00142

**ROMA**

Tel. 06/5940517 Fax 06/59646355

poste di bilancio.

Recentemente il board di Londra ha annunciato una revisione in senso più "restrittivo" dello stesso approccio contabile a determinate fattispecie di strumenti finanziari.

E' fondamentale chiarire cosa prevedono a tutt'oggi i contestati standard 32 e 39 (già sottoposti a revisione). Gli Ias 32 e 39, oltre al fair value, introducono novità dirette ad avere effetti nei bilanci delle imprese che detengono strumenti finanziari.

L'Abi da parte sua nel documento n. 9/2003, ha esemplificato alcune situazioni, nelle quali il fair value può far mutare il bilancio in modo significativo.

Le plusvalenze da valutazione relative a titoli non quotati, attualmente indicate nella Nota integrativa, dovranno essere imputate al Conto Economico.

Si devono individuare i titoli disponibili per la vendita, per i quali l'eventuale plusvalenza è imputata nel patrimonio netto.

In base alla triplice suddivisione tra strumenti finanziari detenuti fino a scadenza, di negoziazione e disponibili per la vendita, ed alla rilevazione delle plusvalenze relative ai titoli non quotati, la situazione attuale potrebbe variare in modo apprezzabile nel risultato di esercizio. Su questi aspetti potrebbero intervenire le modifiche ai criteri di classificazione annunciati dal presidente dello Iasb.

Lo Ias 39 prevede che un acquisto od una vendita di attività finanziarie siano rilevate utilizzando la contabilizzazione alla data di negoziazione od alla data di regolamento. La metodologia utilizzata deve essere applicata coerentemente per tutti gli acquisti e per tutte le vendite di attività finanziarie appartenenti alla medesima categoria (per esempio: attività o passività possedute per essere negoziate; disponibili per la vendita, ecc.). Questa è senza dubbio una disposizione innovativa.

La data di negoziazione è quella in cui un'impresa si impegna ad acquistare o vendere un'attività.

La contabilizzazione a questa data si riferisce alla rilevazione di un'attività che deve essere ricevuta ed alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione.

Analogo discorso per un'attività che è ceduta (eliminata) e per la rilevazione del credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione.

La data di negoziazione è quella di stipulazione del contratto e costituisce il momento in cui sorgono il diritto o l'obbligazione.

Nella prassi contabile italiana non è prevista alcuna rilevazione "sopra la riga", ovvero tra attività e passività dello stato patrimoniale: la sola rilevazione è effettuata nei conti d'ordine.

Lo Ias 39 consente la rilevazione tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

La data di regolamento è quella in cui un'attività è consegnata all'impresa o da un'impresa: in questo caso, la contabilizzazione avviene in base alla nostra prassi contabile ed è da considerare valido anche per gli strumenti finanziari derivati.

Lo Ias 39 precisa che un'impresa deve eliminare un'attività finanziaria, od una parte di questa, solo quando perde il controllo dei diritti contrattuali che comprendono l'attività finanziaria.

Se un'attività finanziaria è trasferita ad un'altra impresa, ma il passaggio non soddisfa le condizioni per l'eliminazione, il cedente contabilizza l'operazione come un finanziamento con garanzia collaterale.

In questo caso il diritto del cedente a riacquistare l'attività non è un derivato.

Questi concetti applicano il cosiddetto "principio della prevalenza della sostanza sulla forma": per esempio, nella contabilizzazione dei pronti contro termine, le cui regole sono state introdotte nel Codice Civile dal D. Lgs. n. 6/2003 di riforma del diritto societario.

---

**RDS S.r.l.**

**www.rds-software.com**

**Sede Legale:**

Strada Contrada, 271/2

41100

**MODENA**

**cod. fiscale e P. IVA 02160270365**

**Sede Amm.va e Operativa:**

Strada dei Mercati, 16/E

43100

**PARMA**

Tel. 0521/940611 Fax 0521/940616

**Sedi Operative:**

Via Santa Rita da Cascia, 33

20143

**MILANO**

Tel. 02/89122343 Fax 02/89126845

Via Canaletto, 164

41100

**MODENA**

Tel. 059/451721 Fax 059/451713

Via C. Colombo, 456

00142

**ROMA**

Tel. 06/5940517 Fax 06/59646355